APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 29

(1) Le esenzioni da tasse o diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati per documenti da presentarsi alle Autorita' od agli istituti delle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche per gli analoghi documenti che, in applicazione della Presente Convenzione, devono essere presentati alle Autorita' o agli istituti delle assicurazioni sociali dell'altro Stato. I mezzi istruttori eseguiti a norma dell'articolo 22 sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.

(2) Tutti gli atti, documenti od altre scritture, che, in base alla presente Convenzione debbano essere prodotti, sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it